Sent. n. 75/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del

Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di

Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di

causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 21/10/2024 con

l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,

l'Avv. Ennio Maria Carrozzini per il ricorrente e

l'Avv. Gianna Fiore per l'Inps.

L'avvocato del ricorrente chiede la

cessata materia del contendere e la compensazione

delle spese.

Il difensore dell'amministrazione re-

sistente dichiara di aver già provveduto alla liqui-

dazione di quanto chiesto dal ricorrente.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78525 del registro di

Segreteria, promosso dal sig. XX,

rappresentato e difesa dall'Avv. Carrozzini Ennio Maria;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) PEC avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 con conseguente applicazione dell'aliquota fissa del 44%.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che la pensione è stata rideterminata ai sensi della circolare Inps n. 199/2021 con riconoscimento dei benefici di cui l'art.54 del d.P.R. 1092/73, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l'aliquota

di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995, con decorrenza degli interessi a far data dal 9.6.2017 e liquidazione su rata agosto 2022. Ha concluso chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.

3. A conclusione dell'udienza, nel corso della quale il difensore del ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica concernente l'applicazione dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Spese di lite compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per cessata materia del contendere. Spese

di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di com-

petenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

21 ottobre 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA